



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2016, proposto da Paola Capo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Maria Saia C.F. SAIMRA74L49B602S, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del d.m. 106 del 23.02.2016 - (medie - superiori) nonché per il risarcimento dei danni:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, insegnante tecnico-pratico in possesso di titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016, risulta esclusa dalla partecipazione al concorso de quo - per la classe di concorso e per le Regioni specificatamente indicate in epigrafe - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la costituzione formale dell'amministrazione depositata il 23 maggio 2016;

Vista l'ordinanza n. 3813/2016 del 12 luglio 2016 con cui la Sezione - sulla base dei propri precedenti in identiche fattispecie e dei contenuti dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione del ricorrente alle prove di concorso;

Rilevato che il ricorso non appare manifestamente infondato in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di

insegnamento tecnico-pratico e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso,

la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

## IL SEGRETARIO